



SETTORE TERRITORIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

ORDINANZA SINDACALE n. 13 / 2020

OGGETTO: RIAPERTURA DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA DEL COMUNE DI BRISIGHELLA A SEGUITO DELL'ORDINANZA N. 82 DEL 17/05/2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il DPCM 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia - Romagna n. 82 del 17/05/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della Sindrome da Covid-19";

Visto in particolare il punto 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia - Romagna n. 82 del 17/05/2020 con la quale viene disposto che dal 18 maggio 2020 sono consentite tra le diverse attività al dettaglio anche quelle di commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato, chioschi) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale costituito dall'allegato 1 all'Ordinanza citata;

Considerata la necessità di attuare le misure previste dal Protocollo regionale relativo al commercio su aree pubbliche adottando idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

Considerata la necessità di assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

Considerato l'obbligo che è attribuito al Comune di individuare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia Covid-19, tenendo in considerazione la localizzazione dei mercati, le caratteristiche del contesto urbano di svolgimento degli stessi, gli aspetti logistici e ambientali, nonché la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

Ritenuto di dover intervenire con un maggior distanziamento dei posteggi ove possibile mediante la soppressione di alcuni posteggi non assegnati in concessione occasionalmente destinati alla spunta ed il conseguente spostamento di alcuni operatori concessionari;

Preso atto di quanto contenuto nell'Ordinanza regionale n. 82 del 17/05/2020 dove viene suggerito di sospendere per tutta la durata dell'emergenza legata al Covid-19 la vendita di beni usati del settore non alimentare (in particolare abbigliamento usato, calzature, accessori di abbigliamento, ecc.);

Ritenuto, per evidenti ragioni di tutela della salute pubblica e per evitare il rischio della diffusione dell'epidemia Covid-19, incompatibile e inopportuno in questa fase emergenziale il commercio di beni usati ai mercati cittadini;

Considerata la necessità di dettare disposizioni organizzative e gestionali per consentire la ripresa dei mercati cittadini e per disciplinare, in un'ottica di prevenzione del rischio di diffusione della sindrome da Covid-19, le attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati e le attività di commercio itinerante;

RITENUTE sussistenti in questa eccezionale situazione le condizioni per consentire la ripartenza dei mercati cittadini di Brisighella nel rispetto del Protocollo regionale Allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 82 del 17/05/2020 e con la condizione che l'accesso sia controllato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, oltre alle altre prescrizioni e condizioni di seguito disposte;

CONSIDERATO che le aree centrali in cui si sviluppano tradizionalmente il mercato del mercoledì del Capoluogo ed il mercato della domenica di Fognano non si prestano agevolmente ad una azione di recinzione strutturata in modo non amovibile e di fatto continuativa, per le evidenti ed ulteriori funzioni che queste piazze e vie centrali assolvono durante la giornata;

CONSIDERATA la necessità di trovare soluzioni duttili e flessibili per cercare di disciplinare gli ingressi all'area mercatale cittadina;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il DPCM 17/05/2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 82 del 17/05/2020 ed in particolare l'Allegato 1 disciplinante il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ordina

1. A far data dal 20 maggio 2020 sono riattivati i seguenti mercati cittadini di Brisighella:
 - mercato del mercoledì mattina del Capoluogo
 - mercato della domenica mattina di Fognanonel rispetto della regolamentazione esistente e delle nuove disposizioni organizzative, di presidio e gestionali che in via eccezionale e per il tempo legato alla durata dell'emergenza COVID-19 vengono stabilite con il presente atto.
2. Le configurazioni planimetriche dei mercati sono modificate al fine di consentire il miglior rispetto del distanziamento sociale nelle risultanze di cui alle planimetrie allegate.
3. Dalla data del 20/05/2020 e per tutta la durata dell'emergenza Covid-19 è vietata nei mercati cittadini di Brisighella la vendita di beni usati.
4. gli spuntisti possono accedere ai mercati cittadini nel rispetto delle disposizioni vigenti, fermo stando che è vietata la vendita di beni usati.
5. L'orario di svolgimento dei mercati come vendita al pubblico è dalle ore 8.00 alle ore 12.30 con obbligo per le imprese di lasciare l'area pubblica entro le ore 13.00 per consentire le operazioni di pulizia dell'area. La spunta verrà effettuata alle ore 08:00;
6. Al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale, i mercati cittadini di Brisighella saranno oggetto di controllo del flusso degli accessi con misure che potranno variare in base alle specifiche circostanze (delimitazione delle aree di svolgimento, chiusura di varchi di accesso, ecc.). L'area di mercato, gli ingressi e le uscite saranno presidiate da volontari individuati dall'Amministrazione Comunale; il mercato non può essere svolto se non ci sono persone deputate al controllo degli ingressi e delle uscite in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
7. All'interno dell'area mercatale i cittadini devono obbligatoriamente indossare la mascherina, mentre gli esercenti e loro dipendenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina e i guanti; anche i cittadini che sostano nell'area esterna per partecipare alla fila per accedere ai mercati devono obbligatoriamente indossare la mascherina.
8. Nei posteggi del settore "alimentare" oltre al rispetto delle disposizioni stabilite nel protocollo regionale sopra riportato, è fatto divieto di toccare la merce ai clienti; è, inoltre, raccomandato alle imprese del settore alimentare (commercianti e produttori agricoli) di insacchettare nei limiti del possibile preventivamente la merce a chilo o ad altra misura adeguata al prodotto, in modo da semplificare e velocizzare le procedure di vendita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4 c.1 del DL 19/2020 e sono accertate dai soggetti di cui all'art.13 della Legge n.689/1981; si applica nei confronti dell'impresa la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività (sospensione dell'attività nel posteggio del mercato) da 5 a 30 giorni.

10. I chioschi di piadina e le attività di commercio su area pubblica itinerante dovranno attenersi nell'esercizio dell'attività al rispetto del protocollo regionale relativo al commercio su area pubblica.
11. I mercati istituiti in via emergenziale con ordinanza sindacale n. 8/2020 del 30/04/2020 cessano di avere svolgimento dal 20 maggio 2020.
12. Si avverte fin da ora che potrà essere disposta la chiusura temporanea di specifiche aree o dell'intero mercato nel caso in cui risultasse impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro o nel caso si riscontrassero assembramenti di persone.
13. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle leggi e alla regolamentazione vigente in materia di mercati cittadini.

dispone

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;
 - Corpo Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina;
 - Comando Stazione Carabinieri di Brisighella e Fognano;
 - Commissariato P.d.S. Faenza;
 - HERA SpA;
 - Associazioni degli Agricoltori maggiormente rappresentative;
 - Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative

avverte

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì, 19/05/2020

IL SINDACO
PEDERZOLI MASSIMILIANO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)




LEGENDA

	SETTORE NON ALIMENTARE - n. 3
	SETTORE ALIMENTARE - n. 2
	PRODUTTORI AGRICOLI - n. 2
	SETTORE NON ALIMENTARE A SPUNTA - n. 2

MERCATO DELLA DOMENICA DI FOGNANO

MERCATO DEL MERCOLEDI DI BRISIGHELLA



Legend for market stalls:

- Posteggi per produttori agricoli non assegnati in concessione oggetto di spostamento - 4
- Posteggi del settore non alimentare assegnati in concessione - 14
- Posteggi del settore alimentare assegnati in concessione - 1
- Posteggi del settore alimentare disponibili per la spunta - 5

